

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Misure urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la chiusura di Parchi recintati e l'utilizzo in sicurezza delle aree verdi a seguito dei danni provocati dalle condizioni atmosferiche avverse.

VALIDITA' : dal 07/08/2023 fino al 31/08/2023

IL SINDACO

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 "Testi unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 12 del D.Lgs n. 224/2018 (rectius n. 1/2018) "Codice della Protezione civile";

Considerato che:

la notte tra il 24 ed il 25 luglio 2023 si è abbattuto sulla città di Milano un evento meteorologico di straordinaria intensità che ha causato ingenti danni sul territorio comunale; persiste una situazione di criticità post-evento e la possibilità di emissione di nuove allerte meteo per i fenomeni meteorologici che potranno ripresentarsi;

sono in corso attività di pulizia e rimozione di alberi e piante eradicati dalla pioggia e dai forti venti e contestualmente sono in corso le valutazioni della situazione complessiva dei parchi cittadini;

Rilevato che:

le straordinarie precipitazioni unite a violente raffiche di vento che hanno caratterizzato l'evento atmosferico hanno determinato, tra l'altro, la caduta di interi alberi, rami, segnali stradali, impalcature e copertura dei tetti delle abitazioni rendendo critiche numerose zone della città, rendendo difficoltosa e in diversi casi impedendo la circolazione a pedoni e a veicoli e danneggiando molte infrastrutture e beni pubblici e privati;

Preso atto che:

a causa del vento forte e della pioggia battente sono stati riscontrati, in stato di criticità piante, rami e materiale vario con conseguente e potenziale pericolo per l'incolumità dei pedoni;

considerata altresì la vastità del territorio comunale ed essendo necessario, come primi interventi di emergenza, assicurare il tempestivo ripristino della viabilità e dei servizi pubblici essenziali, e che conseguentemente gli interventi operati nell'immediatezza sono stati concentrati sulle attività indispensabili a garantire la regolare circolazione su strada di pedoni, veicoli e mezzi di trasporto pubblico;

considerato che l'evento atmosferico ha determinato ingenti danni anche nei parchi e nelle aree verdi del territorio comunale e che la numerosità delle stesse impone necessariamente, secondo criteri di priorità d'urgenze, di procedere a una progressiva seppur tempestiva valutazione degli stessi, e che l'Amministrazione, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, intende ora procedere, per priorità, con un controllo dapprima delle aree verdi aperte e successivamente di quelle recintate;

considerato inoltre che sul territorio comunale sono presenti numerose strutture leggere e dehors destinate funzionalmente al servizio di pubblici esercizi ed altre attività commerciali e di altra natura, molte delle quali collocate in aree verdi, parchi o comunque sotto piante ad alto fusto e risultando necessaria una celere individuazione e mappatura di potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica; Ritenuto per i motivi sopra esposti di adottare delle misure di safety proporzionate alle criticità determinate dall'evento atmosferico eccezionale onde prevenire potenziali pericoli all'incolumità pubblica

ORDINA

1. La chiusura al pubblico dei Parchi recintati. In presenza di Relazioni Tecniche che attestino la fruibilità dei parchi recintati, con appositi provvedimenti dirigenziali sarà possibile disporre la riapertura, anche parziale, mantenendo le prescrizioni previste per le aree verdi non recintate trattate nel successivo punto 2)
2. Resta consentito l'accesso alle aree verdi non recintate, fermo restando il divieto di stazionamento in prossimità o al di sotto di alberi e piante che presentino evidenti segni di danneggiamento così da renderli passibili di crollo o cadute di rami. E' fatto, altresì, divieto di utilizzo dei relativi percorsi nelle tratte dissestate. In caso di allerta meteo o di avverse condizioni atmosferiche (presenza di vento, pioggia, grandine) il divieto di frequentazione si estende anche alle aree verdi non recintate;
3. Ai pubblici esercizi e alle altre attività commerciali presenti in prossimità di alberature, di segnalare tempestivamente alla Protezione Civile (emergenzaluglio23@comune.milano.it) la sussistenza di possibili pericoli, riscontrabili a vista e di non utilizzare i plateatici in tali aree.

L'Amministrazione procederà in base alle priorità e l'urgenza degli interventi alla verifica dei pericoli segnalati, lasciando in ogni caso la facoltà ai privati, previa comunicazione alla Protezione Civile, di incaricare tecnici abilitati al fine di verificare e asseverare la stabilità degli alberi e, in caso di esito positivo della verifica, di utilizzare il plateatico, dandone comunicazione all'Amministrazione.

Dalla presente Ordinanza si considerano esplicitamente escluse le aree di mercato in quanto già oggetto di verifica specifica.

Per quanto riguarda i parchi laddove sono presenti funzioni e servizi attivi, sarà individuato e segnalato un percorso di accesso in sicurezza, a cura della competente Direzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

AVVERTE

che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;

che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso gerarchico al Prefetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente comunicato in data 29.07.2023 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano tramite posta elettronica (PEC) all' protocollo.prefmi@pec.interno.it

DISPONE

che coloro che verranno trovati nei Parchi o nelle aree verdi chiusi, salvo che la condotta costituisca più grave infrazione, dovranno uscire immediatamente.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all' Albo comunale online, ed attraverso i mezzi di comunicazione.

Compatibilmente con la dimensione e le caratteristiche dei Parchi e delle aree verdi la comunicazione dei divieti potrà essere integrata con l'apposizione di avvisi in prossimità degli stessi .

La presente ordinanza ha efficacia immediata fino al 31 agosto 2023 salvo successivo o diverso provvedimento e verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

AUTORIZZA

l'accesso esclusivamente alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, ai vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, ai soggetti incaricati della manutenzione dei parchi e delle aree verdi, ed ai soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale.

LA VICESINDACA

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente